

L.R. 18 gennaio 2010, n. 2 ⁽¹⁾.**Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 28 gennaio 2010, n. 7.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 giugno 2012, n. 946](#) e la [Delib.G.R. 23 ottobre 2012, n. 1477](#).

Il consiglio - Assemblea Legislativa regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge regionale:

Art. 1*Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

Art. 2*Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3*Rete escursionistica delle Marche.*

1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (RESM) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate prevalentemente al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. La Giunta regionale può individuare, nell'ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica Marche (RESM), quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate ⁽³⁾.

3. La RESM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18. Il testo originario era così formulato: «2. La viabilità ricompresa nella RESM è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.».

Art. 3-bis

Rapporti della RESM con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ⁽⁴⁾.

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali recepiscono il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla RESM.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

Art. 4

Catasto della Rete escursionistica delle Marche.

1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il catasto della RESM, ovvero l'elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province ⁽⁵⁾.

2. Le proposte di inserimento nel Catasto di cui al comma 1 possono pervenire dalle Province e dagli altri enti locali territorialmente competenti, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, nonché dagli enti di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalla rete INFEA, dagli enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale e dal gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano CAI) ⁽⁶⁾.

3. I proponenti che richiedono l'iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria ⁽⁷⁾.
4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.
5. La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto. L'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.
6. [L'atto con il quale la Giunta regionale approva il catasto comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 3, comma 2] ⁽⁸⁾.
7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.

(5) Comma così sostituito dall'art. [33, comma 1, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3](#). Il testo precedente era così formulato: «1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.».

(6) Comma così sostituito dall'art. [3, comma 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#) e dall'art. [1, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10](#). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 5 della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall'emanazione dell'atto di cui all'articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal gruppo regionale Marche del Club alpino italiano (CAI).».

(7) Comma così sostituito dall'art. [3, comma 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#) e dall'art. [33, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3](#). Il testo precedente era così formulato: «3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nel catasto. Possono essere iscritti alla RESM solamente i percorsi in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al monitoraggio e alla manutenzione dei medesimi.».

(8) Comma abrogato dall'art. [3, comma 2, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

Art. 5

Sentieri di particolare interesse storico.

1. Sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di

comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.

2. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM.

3. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli [articoli 138, 139 e 140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)).

Art. 6 *Segnaletica.*

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato dall'[art. 4, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

Art. 7 *Interventi sulla sentieristica regionale.*

1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali e il taglio dei boschi.

Art. 7.1. *Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi ⁽¹⁰⁾.*

1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge per percorsi destinati alla pratica della mountain bike (di seguito denominati percorsi MTB) si intendono gli itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio regionale.

2. Nel rispetto delle norme del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, e della "Intesa Stato-Regioni ed enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale (Intesa Gis 1N1007)" i percorsi mountain bike sono classificati in:

a) percorsi su strade carreggiabili: percorsi su strade che collegano due località con larghezza complessiva superiore a 2, 5 metri ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km orari;

b) percorsi su sentieri (mulattiere e tratturi): percorsi su fondo naturale formatisi per effetto del passaggio di pedoni ed animali; ⁽¹¹⁾

c) percorsi su singola traccia "single track": percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, realizzati anche artificialmente su aree appositamente delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale, e mantenuti esclusivamente dal e per il passaggio delle mountain bike; ⁽¹²⁾

d) bike park: circuiti con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della mountain-bike, con particolare riferimento alla pratica delle discipline cosiddette "gravity" con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente su aree delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale e dotate di appositi regolamenti di fruizione ⁽¹³⁾.

3. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, individuano, formalizzandoli con proprio atto, anche su richiesta di soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, i percorsi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e secondo i criteri contenuti nell'Allegato A di questa legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e da specifici regolamenti di fruizione, i percorsi di cui al comma 1 possono essere:

a) a transito misto, ossia liberamente accessibili a mountain bike, pedoni e utenti a cavallo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, salvo diverso provvedimento adottato ai sensi del comma 6;

b) a transito esclusivo delle mountain-bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione, all'inizio e alla fine della traccia, dei cartelli di divieto di transito ai pedoni, agli utenti a cavallo e agli altri eventuali utenti, a carico dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia ⁽¹⁴⁾.

5. Gli enti proponenti di cui al comma 3 assicurano la manutenzione, anche a diverso titolo, secondo le modalità consentite dalla normativa statale vigente in materia, dei percorsi individuati per la pratica della MTB. A tale scopo i medesimi possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso ovvero stipulare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare la gestione o la manutenzione del tracciato o di singoli tratti di esso.

6. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, possono adottare provvedimenti restrittivi all'utilizzo dei percorsi a transito misto sulla base delle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso, dell'intensità di frequentazione del medesimo e del suo interesse storico, culturale e ambientale.

7. Qualora i percorsi ricadano su terreni di proprietà privata si applica la disciplina contenuta nel [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

8. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, il titolo abilitativo necessario per la realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di mountain-bike di cui alle lettere c) e d) del comma 2 è rilasciato dagli enti locali territorialmente competenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici) e nella [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A di questa legge.

9. I percorsi mountain bike sono segnalati a cura dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia, secondo modalità individuate dalla Giunta regionale nel rispetto della suddetta normativa. ⁽¹⁵⁾

10. Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. 285/1992](#), su qualsiasi percorso MTB i bikers osservano specifiche regole di comportamento che tutelino la propria e l'altrui sicurezza, individuate nel suddetto Allegato A e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) [utilizzo di un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia;] ⁽¹⁶⁾

b) la pratica della MTB è sempre vietata sui terreni coltivati;

c) la pratica delle discipline di discesa pura (downhill) è consentita solo nei percorsi a transito esclusivo delle MTB di cui alla lettera b) del comma 4;

d) la pratica della mountain-bike può essere sempre svolta anche con MTB a pedalata assistita (ebike), purché avente caratteristiche conformi ai velocipedi, così come definiti dall'[articolo 50 del D.Lgs. 285/1992](#).

11. I percorsi MTB che rispettano le disposizioni contenute in questo articolo possono essere inseriti nel Catasto della Rete escursionistica delle Marche secondo le modalità contenute nell'articolo 4 e nelle disposizioni attuative previste dall'articolo 8.

12. Per gli aspetti non disciplinati da questo articolo, resta ferma la disciplina di settore vigente in materia.

(10) Articolo aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10](#).

(11) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

(12) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 2, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

(13) Lettera così modificata dall'[art. 1, comma 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

(14) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 4, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#). Il testo precedente era così formulato: «b) a transito esclusivo delle mountain bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte degli enti competenti o del soggetto gestore;».

(15) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 5, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#). Il testo precedente era così formulato: «9. I percorsi MTB devono essere adeguatamente segnalati da parte del soggetto gestore secondo modalità stabilite nell'Allegato A di cui al comma 8, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle persone.».

(16) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 6, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#).

Art. 7-bis

Divieti ⁽¹⁷⁾.

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RESM è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

(17) Articolo aggiunto dall'[art. 5, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

Art. 7-ter

Sanzioni amministrative ⁽¹⁸⁾.

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7-bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000.

1-bis. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia. ⁽¹⁹⁾

2. Le modalità di irrogazione, vigilanza ed accertamento sono disciplinate dalla [legge regionale 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

(18) Articolo aggiunto dall'[art. 5, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

(19) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10](#) e poi così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 2 luglio 2020, n. 27](#). Il testo precedente era così formulato: «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. 285/1992](#) e dal relativo regolamento di esecuzione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00:

a) per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 10 dell'articolo 7.1;

b) per la violazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A di questa legge.».

Art. 8*Provvedimento di attuazione ⁽²⁰⁾.*

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2011, definisce con apposito atto ⁽²¹⁾:

a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, nonché la documentazione da produrre;

b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RESM;

c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;

f) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità;

g) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 4.

⁽²⁰⁾ Ai sensi della *Delib.G.R. 1° agosto 2011, n. 1108* è stato approvato il provvedimento di attuazione della rete escursionistica della Regione Marche (RESM).

⁽²¹⁾ Alinea così modificato dall'*art. 6, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18*.

Art. 9*Disposizioni finanziarie.*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

Allegato A ⁽²²⁾

Criteri per l'individuazione/adeguamento dei percorsi MTB

Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette, di propria iniziativa o su proposta di soggetti privati o di enti a carattere collettivo (quali a titolo esemplificativo associazioni mountain bike, gruppi sportivi, pro loco...) sulla base della loro competenza tecnica e tenuto conto dell'attività di interesse

collettivo in campo sportivo-ricreativo svolta sul territorio, individuano i percorsi di cui all'articolo 7.1, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) i percorsi sono individuati con lo scopo di permettere al biker di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale e garantire la visita e la conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali del territorio regionale nonché la pratica della disciplina sportiva;

b) particolare rilievo va attribuito alla realizzazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi, finalizzati ad aumentare il flusso turistico dei territori interessati, mediante la creazione di una Rete di circuiti più estesi, sovra-comunali e/o intervallivi, con finalità di esplorazione e visita plurigiornaliera e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la creazione di circuiti estesi è possibile includere brevi tratti su strade asfaltate, a bassa frequentazione di autoveicoli ovvero, in alternativa, ove sussista l'obbligo di rispettare il limite di velocità di 30 km orari;

c) vanno privilegiati i percorsi su un terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto con MTB o che possa essere reso idoneo, con tecniche di ingegneria naturalistica, mediante l'applicazione e l'utilizzo di materiali rinvenuti sul luogo e riducendo al minimo l'alterazione della conformazione naturale del terreno;

d) il bike park, costituito da un comprensorio di percorsi e attrezzature destinate esclusivamente alla pratica della Mountain bike, con particolare riferimento alle discipline c.d. "gravity" deve essere dotato di specifici percorsi e di appositi regolamenti di fruizione ed essere contenuto in aree appositamente delimitate e segnalate;

e) va attribuita particolare attenzione alla corretta informazione all'utente sulle difficoltà e caratteristiche del percorso, tenendo conto che l'offerta di questi percorsi è rivolta ad utenti che già dispongono di idonea attrezzatura per il loro utilizzo e di necessaria competenza ciclistica;

f) i nuovi tratti di percorso vanno realizzati con l'obiettivo di mantenere sempre il ciclista al loro interno, al fine di garantire il minor danno ambientale possibile;

g) per la realizzazione dei percorsi vanno utilizzati idonei accorgimenti diretti a ridurre l'erosione e limitare la velocità al fine della sicurezza degli utenti.

La progettazione dei nuovi percorsi dovrà tenere conto dei seguenti ulteriori criteri ed accorgimenti tecnici:

a) mitigazione degli impatti visivi;

b) sicurezza del tracciato;

c) uso di materiali naturali e di provenienza locale.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI MTB DI CUI ALLE LETTERE C) E D) DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 7.1.

Il soggetto proponente i percorsi MTB di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 7.1, oltre alla documentazione richiesta dalla specifica normativa di settore, deve allegare alla domanda di rilascio del titolo abilitativo i seguenti elaborati:

a) cartografia dalla quale si evincono chiaramente il tracciato dei percorsi MTB e le interferenze con la viabilità principale e con la viabilità secondaria (compresi eventuali

percorsi escursionistici presenti);

b) traccia GPS del percorso;

c) sviluppo altimetrico del percorso;

d) tipologia di percorso (single track, bike park...);

e) grado di difficoltà tecnica del percorso;

f) elenco e indicazione inerenti la cartellonistica informativa ed eventuali regolamentazioni specifiche;

g) descrizione e schemi di eventuali opere e manufatti necessari;

h) modalità di manutenzione;

i) eventuale coinvolgimento di aree private;

j) informazioni in merito alla disponibilità dei suoli.

La medesima documentazione deve essere prodotta anche per itinerari individuati direttamente dai Comuni.

Con riferimento ai percorsi che si estendono nel territorio di più comuni, la domanda diretta al rilascio del titolo abilitativo va presentata presso il Comune in cui il tracciato ricade in maniera prevalente.

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.

Fatto salvo quanto previsto dal [D.Lgs. 285/1992](#) (Nuovo Codice della strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione ([d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495](#)) e nel rispetto della disciplina contenuta nel Codice di comportamento International Mountain Bicycle (IMBA), su qualsiasi percorso MTB i bikers devono rispettare regole che tutelino la propria e l'altrui sicurezza e in particolare:

a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso, alle condizioni ambientali, alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo o arrecare danno a se stessi o agli altri;

b) attenersi alle disposizioni riportate nella segnaletica o impartite dal personale eventualmente presente (bike park);

c) dare la precedenza ai pedoni e agli altri utenti deboli;

d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in MTB o persone che praticano il trekking ed utenti a cavallo;

e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli. L'andatura deve essere comunque commisurata al grado di esperienza e al tipo di terreno;

f) restare sui percorsi già tracciati;

g) non disperdere nell'ambiente alcun tipo di rifiuto;

h) rispettare la proprietà privata;

- i) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;
- j) evitare di viaggiare da soli in situazioni pericolose;
- k) non urlare, diffondere musica e danneggiare le piante;
- l) rispettare chi pratica l'attività di gestione e prelievo faunistico;

l-bis) utilizzare, in preferenza, un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia.

(22) Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, L.R. 2 luglio 2020, n. 27 sono state apportate modifiche al presente allegato, aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 5 marzo 2020, n. 10 e relativo allegato A.